

TI_GERICHTE 72.2020.3 vom 12. Mai 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2020.3_d20200512

FR: TI_GERICHTE 72.2020.3 du 12 mai 2020

IT: TI_GERICHTE 72.2020.3 del 12 maggio 2020

Regeste

Alienato un tot. di almeno 1'220 g cocaina; detenuto un tot. di 26.58 g netti cocaina (per l'alienazione); coltivato e alienato un tot. di almeno 21.8 kg marijuana, guadagnando almeno CHF 130'000.-, nonché detenuto 40 g marijuana (per l'alienazione). Riciclaggio di denaro aggravato (CHF 179'176.85)

Erwägungen

E. 10

o 15 grammi. In questo quantitativo ho già calcolato i 10 grammi sequestratimi. In merito alla modalità di vendita, posso dire che io gli inviavo un SMS dicendogli che c'ero; quando lui rispondeva che andava bene, mi recavo sotto casa sua, gli facevo squillare il telefono e lui mi apriva il portone. A casa sua avveniva la consegna. Io gli davo i soldi e lui la cocaina. Non so dire dove lui si procurasse la cocaina ma, da quello che lui stesso mi aveva detto l'ultima volta che l'avevo visto, che aveva cambiato fornitore. Non so dire di più in merito ad altri possibili suoi acquirenti; so che comunque lui consuma. Mi viene chiesto quanta della suddetta cocaina è stata destinata alla vendita. Come già detto circa 1/3, e quindi 27/33 grammi circa. Mi viene chiesto di riferire dell'altro fornitore, _____. _____ lo conosco da anni. Posso stimare di aver acquistato da _____ in un periodo ristretto di circa 6 mesi, nel periodo 2015-inizio 2016. Nel periodo in cui mi sono riferito a lui, _____ non aveva cocaina o forse con lui avevo avuto uno screzio. Avendo conosciuto _____, che me la lasciava anche a credito, in quel periodo ristretto mi sono rivolto a lui. Inoltre, visto che lui mi ha fornito canapa, chiedevo anche cocaina. Mi sembra ora di ricordare che _____ l'avevo conosciuto per via della canapa. Nel suddetto periodo avrò acquistato anche da lui circa 80/100 grammi di cocaina al prezzo di CHF 100.00 al grammo, con consegne a casa mia, sotto forma di buste da 5 a 15 grammi. In questo caso gli acquisti avvenivano a credito e posso dire di aver pagato tutto quello che dovevo. La cocaina di _____ era buona come quella di _____. Visto che _____ ha avuto problemi con la giustizia, abbiamo interrotto la collaborazione e inoltre avevo rivisto in giro _____. Mi viene chiesto quanta della suddetta cocaina è stata destinata alla vendita. Come già detto circa 1/3, e quindi 27/33 grammi circa. Mi viene chiesto ora di riferire del mio principale fornitore di cocaina, tale _____, identificato in _____. Confermo che la persona che ho pure riconosciuto in foto in corso del mio precedente verbale è il mio primo fornitore di cocaina da cui ho comperato il maggior quantitativo dal 2012 in poi. _____ l'ho conosciuto nel 2012, me lo ha presentato _____, un ragazzo _____ che ora non è più in Svizzera; sapevo che _____ era il suo fornitore perché me lo aveva detto _____. Quando l'ho conosciuto, sapendo che io vendevo marijuana, a lui ho venduto detto stupefacente. Sapevo che lui vendeva cocaina. Nel corso dei successivi anni, stimo di avergli venduto oltre 200

grammi di marijuana al prezzo di CHF 10.00/12.00 al grammo; solitamente acquistava per un valore di CHF 50.00. Le consegne, solitamente 5 grammi a settimana, avvenivano a casa mia o in strada. Non sono mai stato da lui. Non mi sembra di aver mai barattato marijuana con cocaina. Quando ho iniziato a chiedergli cocaina, nel 2012, in quell'anno avrò acquistato 100 grammi che ho interamente consumato; al massimo avrò venduto qualche busta dose. Dal 2013, dopo circa un anno dalla conoscenza, ho iniziato ad acquistare quantitativi più importanti che ho poi parzialmente destinato alla vendita. Acquistavo, a credito, ovuli da 10 grammi al prezzo di CHF 100.00 il grammo. In totale, nel corso degli anni 2013 in poi e fino all'arresto, ho acquistato circa 1670/1990 grammi. Per quanto attiene alla modalità di vendita, era lui che mi contattava spesso sia per portarmi la droga che per recuperare il denaro. Non ho mai chiesto un quantitativo specifico, variava a dipendenza della sua disponibilità. Inizialmente mi consegnava dai 5 ai 10 grammi, negli ultimi anni mi ha anche portato quantitativi superiori, fino a 50 grammi per volta. Dovrei ancora pagargli gli ultimi 30 grammi che mi ha consegnato il sabato precedente il mio arresto". (VI PP, 17.01.2019 , p. 2-4, AI 53).

5.1.3. L'imputato ha ribadito e riassunto le proprie ammissioni anche nel corso del verbale finale di data 16.12.2019: " ADR che riconfermo di aver acquistato il maggior quantitativo di cocaina da _____ dal 2012 fino all'arresto. In totale ho già riferito di aver acquistato almeno 1800 grammi. Confermo anche d'aver acquistato da _____ almeno 5 grammi tra il 2011 e il 2012. Negli anni successivi, tra il 2012/2013, almeno 50 grammi da _____; altri 80 grammi da _____ tra il 2015 e il 2018 e altri 80 grammi da _____ tra il 2015 e il 2016. ADR che è possibile che io abbia acquistato qualche grammo anche da _____. ADR che confermo di aver venduto, dal 2013 al mio arresto, cocaina per un quantitativo di circa 1220 grammi. Prendo atto che i 3 ovuli di cocaina oltre alla busta sequestratimi il 12.11.2018 hanno un peso netto di 39.88 grammi e una purezza che varia tra il 72.6% e il 16.7%. Ne prendo atto, i 3 ovuli provengono da _____ mentre la busta da _____. ADR che circa 1/3 della cocaina sequestratami l'avrei consumata mentre la restante parte venduta". (VI PP, 16.12.2019 , p. 2, AI 92).

5.2. Con specifico riferimento all'imputazione inerente la coltivazione e lo spaccio di marijuana, anche in questo caso l'imputato ha inizialmente minimizzato i quantitativi alienati, affermando di aver venduto "soltanto" 1 kg e senza nemmeno voler indicare chi fossero gli acquirenti: Solo nel corso del verbale di data 17.01.2019, IM 1 ha ripercorso le alienazioni dello stupefacente, arrivando ad ammettere di avere alienato, a partire dal 2010 e regolarmente nel corso degli anni fino all'arresto, circa 21,80 kg, quantitativo in gran parte coltivato personalmente ed in parte – circa 4 o 5 kg – acquistato da terzi, conseguendo un guadagno di almeno fr. 130'000.-. L'imputato ha dichiarato anche di avere alienato marijuana in " grossi quantitativi a due persone malate terminali di cui però preferisco non fare il nome ": " - a _____ ho venduto 200/300 grammi di marijuana nell'arco di 5 anni e ho offerto qualche striscia di cocaina in occasione di consumi collettivi. Forse ha acquistato buste con quantitativi minimi di cocaina da 0.25 grammi o anche meno; al massimo in totale avrò acquistato da me 5 grammi; [...] - a _____ avrò venduto circa 30 grammi tra il 2015 e il 2018. So che anche lui ai tempi si riforniva da _____. Acquistava singole buste dosi da CHF 100.00 e la consegna avveniva a casa mia. Capitava anche che comprasse due buste per volta. Aggiungo che io non ho mai venduto ovuli da 5 grammi in su a nessuno. Questa persona ha dichiarato che le ho offerto marijuana e che nel 2014/2015 aveva acquistato da me 1 grammo di cocaina per CHF 100.00. Contesto e ribadisco il mio dire. Aggiungo che a lui ho anche venduto marijuana per un quantitativo di circa 1 kg negli ultimi 7/8 anni. Ho

deciso di essere sincero e quindi racconto la verità [...] - a _____ ho venduto sia cocaina che marijuana nel periodo 2015/2017. Le ho venduto circa 20/30 grammi di cocaina e circa mezzo chilo di marijuana con consegne a casa mia. Per un periodo ho abitato da lei quando mi è bruciata la casa. L'acquirente ha dichiarato di aver intrattenuto con me un rapporto di amicizia e che non esclude che io nel 2017 le abbia offerto cocaina. Ne prendo atto e io ribadisco il mio dire. - a _____ ho procurato sia canapa che cocaina nel periodo 2016/2018. Le ho venduto tra 10 e 30 grammi di cocaina; purtroppo mi è difficile essere più preciso. Le ho venduto da 300 ai 500 grammi di marijuana. _____ ha dichiarato di non avere mai avuto a che fare con me in merito agli stupefacenti. Ne prendo atto e io ribadisco il mio dire. [...] - a _____ a lui avrò venduto circa 10/20 grammi di cocaina, dopo essere arrivato in Ticino proveniente dal _____, secondo me per un anno e mezzo circa. A lui ho venduto anche circa 200/300 grammi di hashish al prezzo di CHF 10/12.00 al grammo a dipendenza del quantitativo. L'acquirente ha dichiarato di aver acquistato nell'arco di più anni almeno 1 kg di canapa al prezzo di CHF 50.00 per 4/5 grammi e che è capitato di fumare insieme canapa a casa mia da me messa a disposizione quando giocavamo a carte o alla playstation. Non ho mai giocato a carte o alla play station con questa persona a cui non ho mai offerto marijuana. È vero che gliene ho venduta ma non mi sembra così tanta, come da lui dichiarato. Secondo me non gli ho venduto più di 400 grammi. - a _____ ho venduto sia marijuana che cocaina nell'arco di più anni, forse dal 2016 in poi. Di cocaina gliene ho venduti al massimo 30 grammi, sotto forma di singole buste dosi da 50/100 grammi con consegne a casa mia. Gli ho venduto marijuana per un quantitativo di 100/200 grammi. _____ ha dichiarato di aver acquistato nel periodo 2016-2018 in una 15.ina di occasioni buste dosi da 1 gr a CHF 100.00 o buste dosi da CHF 50.00; in totale circa 6-10 grammi, con consegne a casa mia. Secondo me ha acquistato di più, ma i prezzi sono giusti. - a _____ ho venduto maggiormente marijuana. Negli ultimi 8 anni gli avrò venduto circa 5 kg di marijuana sotto forma di etti o mezzi etti al prezzo di CHF 10.00 al grammo. Dal 2012/2013 al 2018 gli avrò venduto al massimo 25 grammi di cocaina. L'acquirente ha dichiarato di aver acquistato da me e ottenuto come offerta un quantitativo complessivo, dall'estate 2012 fino all'ottobre 2018 di 40 grammi di cocaina; quando la pagava il prezzo era di CHF 100.00 la singola dose di 1 grammo o poco meno; la consegna avveniva a casa mia o alle grigliate che si organizzavano. Egli ha pure dichiarato che io pure gliene offrivo. Non contesto il quantitativo da lui riferito, anche se secondo me è minore. Contesto, come sempre detto, il dosaggio. _____ ha pure dichiarato che partecipava alle grigliate, a cui offrivo cocaina anche a tale _____ che lavora alla _____ a _____, poi identificato in _____. È corretto, non lo contesto. [...] ADR che ora come ora mi è difficile riferire i nominativi di altre persone a cui ho venduto cocaina e marijuana. Di sicuro ce ne sono. Per quanto riguarda la marijuana voglio dichiarare spontaneamente che i guadagni maggiori li ho fatti vendendo questo stupefacente. Negli anni antecedenti al 2015, quando avevo l'impianto indoor, riuscivo ad ottenere circa 3,5 kg di canapa all'anno. La maggior parte di questa marijuana, per un quantitativo di circa 13/14 kg, l'ho venduta a _____ che ai tempi abitava a _____ e a _____. Inoltre, ho venduto grossi quantitativi a due persone malate terminali di cui però preferisco non fare il nome. Negli ultimi anni acquistavo pure marijuana da _____ di _____. Quella che coltivavo io era per lo più destinata al mio consumo". (VI PP, 17.01.2019 , p. 6-11, AI 53). Con specifico riferimento agli acquisti di marijuana da parte di terze persone, che poi l'imputato rivendeva al dettaglio, ha affermato che i fornitori sono stati due: " Mi viene chiesto di riferire quanta marijuana ho

acquistato da _____ e in che periodo. Da lui ho acquistato dal 2015 in poi e l'ultima volta un mese prima dell'arresto, circa 3 o 4 kg di marijuana al prezzo di CHF 650/800.00 l'etto, a dipendenza della qualità. Lui ha un bel giro, non la coltiva ma la compra, non so dove né da chi. So che per un periodo di due/tre mesi dopo l'arresto di una persona a _____, di cui non conosco le generalità, ma se non sbaglio è straniero di origine e mi era stato detto che si era acquistato un _____, _____ aveva sospeso le vendite. Le consegne avvenivano a casa sua e a lui devo ancora CHF 1000.00 visto che acquistavo a credito. [...] In re ai miei fornitori di marijuana Mi viene detto che in merito a chi mi ha fornito la marijuana nel corso degli ultimi verbali ho fatto il nome di _____, asserendo che nel corso di 6 mesi (2015/2016) mi ha venduto 1 o 2 kg di canapa a CHF 6.50 al grammo; di questo quantitativo 100 grammi la consumavo mensilmente mentre la rimanenza la vendevo a CHF 10.00 al grammo. Mi si chiede conferma. Lo confermo. ADR che non ho acquistato marijuana da altre persone a parte _____ di cui ho sopra riferito". (VI PP, 17.01.2019 , p. 6-11, AI 53). Riciclaggio di denaro (ripetuto) 5.3. L'imputazione di cui al punto 2 dell'atto d'accusa fa riferimento all'invio, nel periodo 10.01.2013 – 02.10.2018, di un importo complessivo di CHF 178'726.85, denaro provento del traffico di cocaina e marijuana di cui al punto 1, ed inviato personalmente in Brasile, compiendo in tal modo atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca del suddetto denaro, oltre all'invio CHF 450.- in Spagna per conto di uno dei suoi fornitori di cocaina. 5.3.1. Gli inquirenti, al fine di confutare il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di droga, hanno sin da subito accertato nelle varie agenzie di spedizioni eventuali invii di denaro compiuto da o per conto di IM 1. Al riguardo l'imputato ha sin da subito ammesso di avere inviato del denaro in Brasile alla madre di suo figlio (n.d.r. in realtà è solo figlio di lei, ma IM 1 ha spiegato in aula di volergli bene come se fosse suo figlio), tale _____, in quanto questi, altrimenti, non gli avrebbe più fatto né vedere né sentire il bambino. Egli ha specificato, tuttavia, che la donna, che ha problemi di tossicodipendenza e che ha altri tre figli con altrettanti uomini, non si occuperebbe nemmeno più del figlio, il quale, a mente dell'imputato, dovrebbe abitare con _____: " Mi viene chiesto quale destino ho dato a questi guadagni. Li ho inviati in Brasile alla madre di mio figlio _____. Mi viene chiesto di precisare gli invii di denaro da me effettuati nel corso degli anni. Saranno 6 o 7 anni che invio denaro ad _____ e da quando è nato mio figlio, nel luglio 2014, ho aumentato gli importi inviati. Mi rendo conto di aver inviato a lei e alla sua famiglia molti soldi; oltre al figlio in comune lei ha altri tre figli con tre uomini diversi. Nel corso degli anni era anche lei a pretendere il denaro; mi minacciava dicendomi che non mi faceva più vedere né sentire _____ ed è soprattutto per questo che io ho continuato a inviarle denaro. Sono molto legato a mio figlio, anche se l'ho visto solo una volta; lo sentivo telefonicamente spesso. Mi manca molto e mi piacerebbe sentirlo. So che anche _____ ha problemi di droga e quindi parte dei soldi inviatili saranno serviti ad acquistare la droga. Nell'ultimo periodo ho saputo che _____ abitava con _____. Io non mi rendevo conto esattamente del denaro che continuavo a mandarle, anche se più volte, secondo quanto mi diceva lei, doveva servire per determinati scopi, ma poi quel denaro non veniva utilizzato per quegli scopi. Ad esempio le avevo mandato del denaro per acquistare un appartamento o per avviare un'attività, ma alla fine nulla di tutto ciò lei concretizzava. L'unica cosa che ha acquistato con i miei soldi è un'auto che so essere già stata rivenduta. Preciso che io non ho alcun conto bancario in Brasile a me intestato; anche qui in Ticino non ho risparmi. Questo per dire che non mi sono arricchito con il mio traffico. Mi viene chiesto se ricordo a chi ho indirizzato i miei invii di

all'anno e quindi in totale 3 kg". (VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53). 6. Diritto e accertamento della Corte a. L'art. 19 cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa preparativi per commettere una di queste infrazioni. Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). Il caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, è di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 92, pag. 920). Dal punto di vista soggettivo, l'autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31). b. Per l'art. 305bis cpv. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Secondo l'art. 305bis n. 3 CP, l'autore del riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. La fattispecie di riciclaggio di denaro presuppone quale reato a monte un crimine (art. 305bis cpv. 1 CP). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la questione di sapere se il reato a monte commesso all'estero costituisce un crimine, deve essere esaminata secondo il diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza 6B_718/2010 del 18 ottobre 2011 consid. 3.5.2, in: RtiD I-2012 pag. 217 segg.). In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio

di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d). Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Il fatto di occultare in un veicolo dei valori patrimoniali che provengono da un traffico di stupefacenti e di trasportarli oltre il confine costituisce un atto di riciclaggio di denaro (DTF 127 IV 20 consid. 3b). Dal profilo soggettivo, l'autore deve conoscere l'origine criminosa dei fondi ed essere consapevole che il suo atto potrà vanificarne l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. In caso di dolo eventuale, egli deve quantomeno ipotizzarne l'eventualità ed accettarne le conseguenze (DTF 128 IV 117 consid. 7f; 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b). Il cpv. 2 prevede la fattispecie aggravata del reato di riciclaggio di denaro, punibile con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria – la quale viene cumulata alla pena detentiva – se l'autore agisce (a) come membro di un'organizzazione criminale, (b) come membro di una banda costituita per esercitare sistematicamente il riciclaggio, (c) realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. Per quanto concerne il mestiere, i criteri di valutazione sono i medesimi indicati con riferimento a quelli stabiliti per il furto. Di conseguenza, l'autore agisce per mestiere quando risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un periodo determinato, così come dall'entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l'attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; 117 IV 65; 119 IV 129; 123 IV 116). Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono, quindi, una commissione ripetuta dei reati, l'intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione. In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia compiuto più reati (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, 2 ed., ad art. 139, n. 93). In secondo luogo, l'autore deve avere agito con l'intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile l'intenzione di derivare con una relativa regolarità dall'attività criminale delle entrate per coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita (DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è necessario che l'autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l'unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117). Da ultimo l'autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e

l'ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n. 102). Con riferimento alla cifra d'affari o ad un guadagno importante, la giurisprudenza si richiama ai criteri stabiliti per l'art. 19 sulla LF sugli stupefacenti, secondo i quali una cifra d'affari di Fr. 110'000.- è considerata importante (ATF 129 IV 253). L'ATF 129 IV 253 stima che a partire da un importo di Fr. 10'000.- si tratta di una cifra importante. c. Giusta l'art. 19a della LF sugli stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa. Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento. Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento. Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L'articolo 44 del Codice penale svizzero³ è applicabile per analogia. 6.1. I fatti indicati nell'atto d'accusa sono ammessi e riconosciuti dall'imputato, oltre che comprovati attraverso numerosi riscontri versati agli atti. Dal profilo giuridico si rileva unicamente, come peraltro anticipato in apertura del dibattimento, che la fattispecie di riciclaggio di denaro va più correttamente qualificata nella sua forma aggravata prevista dall'art. 305bis cpv. 2 CP. Ciò in virtù del lungo periodo di tempo nel corso del quale l'imputato ha inviato denaro all'estero (quasi 6 anni), della reiterazione degli invii e della sua disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di transazioni – ritenuto come solo l'arresto ha posto fine ai suoi agiti – tale da far ritenere che egli abbia agito per mestiere, conformemente alla giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 211). Con tale condotta l'imputato ha poi realizzato una cifra d'affari di CHF 178'726.85, ben superiore all'importo di CHF 110'000.- che per pacifica giurisprudenza è già considerata importante (DTF 129 IV 188), e date da configurare pertanto la fattispecie aggravata. Di conseguenza l'imputato è stato condannato per riciclaggio di denaro ex art. 305bis cpv. 2 CP. 6.2. Con riferimento alle altre imputazioni, richiamate le correzioni effettuate in apertura del dibattimento, non sono state rilevate altre questioni meritevoli di dover essere trattate, con la conseguenza che l'atto d'accusa è stato integralmente confermato. La questione, pertanto, attiene ora alla commisurazione della pena ed alla determinazione di eventuali misure. 7. Commisurazione della pena d. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli

obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del

E. 10.1

La nota professionale dell'avv. DUF 1, adeguata alla durata del pubblico dibattimento, è stata approvata per fr. 15'428.04, comprensiva di onorario e spese. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 15'428.04 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). visti gli art. 12, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 93, 95, 106, 295, 305bis CP; 19, 19a LFstup; 103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza autorizzazione, in svariate località del Canton Ticino, ma soprattutto nel _____, 1.1.1. nel periodo 2013 - 12.11.2018, alienato a diversi consumatori locali, un quantitativo complessivo di almeno 1'220 grammi di cocaina, nonché detenuto un quantitativo complessivo di 26,58 grammi netti di cocaina, sostanza destinata all'alienazione; 1.1.2. nel periodo 2010 - 12.11.2018, coltivato e alienato un quantitativo complessivo di almeno 21,80 kg di marijuana, guadagnando almeno CHF 130'000.-, nonché detenuto 40 grammi di marijuana, sostanza finalizzata all'alienazione; 1.2. riciclaggio di denaro aggravato per avere, nel periodo 10.01.2013 - 02.10.2018, in svariate località del Canton Ticino, ma soprattutto nel _____, inviato in Brasile, tramite apposite agenzie di spedizione, un importo complessivo di CHF 178'726.85, nonché inviato in Spagna CHF 450.- per conto di un suo fornitore di cocaina, compiendo in tal modo atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provento della sua attività di

spaccio di cui al consid. 1.; 1.3. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 12 maggio 2017 – 12.11.2018, a _____, consumato almeno 100 grammi di cocaina e 3 kg di marijuana, nonché detenuto, per il proprio consumo personale, 20 grammi di marijuana, 1.1 grammi di hascisc e 40 semi di canapa; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 27.10.2016, IM 1 è condannato: - alla pena detentiva di 35 (trentacinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, la pena espiata in anticipo e la privazione della libertà connessa all'esecuzione della misura ex art. 60 CP; - alla pena pecuniaria pari a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- l'una; - alla multa di CHF 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare. 3.1. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa con un periodo di prova di anni 4 (quattro). 4. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a fr. 20.- l'una, stabilita con decreto di accusa del 27.10.2016, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno. 5. È ordinata nei confronti di IM 1 per il periodo di prova di 4 (quattro) anni (consid. 3): 5.1. un'assistenza riabilitativa, amministrativa, logistica e di sostegno ai sensi dell'art. 93 CP; 5.2. la norma di condotta ai sensi dell'art. 94 CP per l'esecuzione di un trattamento ambulatoriale di presa a carico terapeutica pluridisciplinare contro la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, misura da combinare con l'obbligo di controllo periodico delle urine, nel primo anno almeno una volta al mese; 5.3. richiamato l'art. 95 cpv. 3, 4 e 5 CP IM 1 è reso attento che se si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più necessaria, il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può: - prorogare della metà la durata del periodo di prova; - porre fine all'assistenza riabilitativa o riorganizzarla; - modificare o abrogare la norma di condotta o impartirne di nuove; - revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell'esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d'attendersi che il condannato commetterà nuovi reati. 5.4. IM 1 è espressamente informato del tenore dell'art. 295 CP avente come nota marginale la violazione dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta secondo il quale chiunque si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta impartite dal giudice o dall'autorità d'esecuzione è punito con la multa. 5.5. L'Ufficio dell'assistenza riabilitativa (UAR) è incaricato dell'esecuzione di quanto stabilito ai precedenti punti 5.1 e 5.2, con l'obbligo di segnalare immediatamente all'autorità competente eventuali inadempienze (consid. 5.3.). 6. IM 1 è liberato dalla misura ex art. 60 CP cui è astretto dal 20.03.2019 con effetto immediato. 7. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente, ed eccezione del reperto 72539, per il quale è ordinato il mantenimento agli atti ai sensi dell'art. 192 cpv. 1 CPP. 7.1. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca del denaro in sequestro (CHF 1'413.20). 8. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato. 9. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 9.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per:

onorario	fr.	12'976.20	spese	fr.	648.81	spese di	
trasferta	fr.	700.00	IVA (7,7%)	fr.	1'103.03	totale	fr.

15'428.04 9.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 15'428.04 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4

CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali II

Presidente		Il cancelliere	Distinta spese : Tassa di
giustizia	fr.	2'000.--	Inchiesta preliminare fr.
5'593.10	Multa		fr.
			200.--
			Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.
	130.90 fr.	7'924.--	=====

E. 14

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). 7.1. A qualificare la colpa di IM 1 v'è l'ingente quantitativo di cocaina da lui detenuto e alienato, che dal profilo oggettivo realizza pacificamente l'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. All'alienazione di cocaina va poi aggiunta anche la vendita di 21.80 kg di marijuana, fattispecie parimenti sussumibile sotto l'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti in virtù del fatto che l'imputato ha agito per mestiere nella vendita di tale stupefacente, conseguendone anche un ingente guadagno (art. 19 cpv. 2 lett. c). È pacifico, difatti, che l'imputato nel corso degli anni abbia trovato proprio nell'alienazione (anche) della marijuana, la propria fonte di sostentamento, considerato che egli, peraltro, non ha mai lavorato regolarmente, facendo in tal modo mestiere dal traffico di canapa. Egli si era anzi anche organizzato al riguardo, coltivando personalmente la sostanza e massimizzando il relativo guadagno. Di rilievo, a sfavore dell'imputato, v'è anche che non si è trattato di un'unica operazione, bensì di una serie molto numerosa di atti di cessione posta in essere nei confronti di una pluralità di acquirenti, pur riconoscendo, con specifico riferimento all'alienazione di marijuana, che uno di essi, _____, ne ha acquistato, da solo, una buona fetta, ovvero circa 13 kg su un totale di 21.80 kg. Con riferimento, invece, allo spaccio di cocaina, non sono stati individuati acquirenti "maggioritari", con il che va ritenuto che tutto lo stupefacente contestato a IM 1 è finito indistintamente sul mercato, ponendo in tal modo in pericolo, allo stesso modo, la salute di molte persone. Inoltre, l'imputato non si limitava alla mera vendita della sostanza, ma periodicamente si recava presso i suoi fornitori, i quali gli consegnavano, prevalentemente a credito, lo stupefacente, ed ai quali portava poi il denaro dell'acquisto della cocaina una volta terminata la vendita, col che se ne desume anche una certa dose di fiducia che l'imputato, col tempo, ha instaurato nell'ambiente dello spaccio. 7.2. Dal punto di vista soggettivo, si rileva che IM 1, con i suoi agiti, ha dimostrato una notevole determinazione nel delinquere, continuando nella perpetrazione dell'attività di spaccio, di

due differenti sostanze stupefacenti, incurante delle precedenti condanne subite. Anche dopo l'ultima condanna del 27.10.2016 per incendio colposo, derivante dall'attività illecita di coltivazione della canapa posta in essere dall'imputato, che poteva rappresentare per lui un nuovo monito, anziché fermarsi dal continuare a delinquere, ha perseverato operando attivamente nell'alienazione degli stupefacenti, cessando dal suo agire solo a seguito dell'arresto. 7.3. Di gravità non certo trascurabile, sia per la reiterazione che per l'ammontare complessivo del denaro inviato all'estero, v'è il riciclaggio di denaro, peraltro commesso nella sua forma aggravata, con riferimento al quale si rileva che IM 1, benché in Svizzera continuasse ad accumulare debiti godendo al contempo degli aiuti assistenziali, non si è fatto scrupoli ad inviare all'estero cospicue somme di denaro derivanti dal traffico di stupefacenti. È ben vero che il denaro è stato inviato alla madre di quello che lui riteneva esse suo figlio adottivo, ma l'imputato ben sapeva che la donna, che, peraltro, ha problemi di tossicodipendenza, non impiegava certamente tutto il denaro ricevuto per la cura del bambino, tanto è vero che, come da dichiarazioni del medesimo IM 1, del minore, attualmente, se ne starebbe occupando _____. La Corte ha comunque tenuto conto del fatto che l'imputato ha inviato tale denaro in Brasile per il timore di non poter più né vedere né sentire il bambino, e con ciò inviando gran parte del provento dell'attività illecita all'estero, non beneficiando altrimenti del suddetto guadagno. 7.4. In favore dell'imputato la Corte ha tenuto conto del fatto che la perizia psichiatrica versata in atti ha evidenziato un disturbo di personalità oltre ad una dipendenza da cannabinoidi e cocaina, che devono essere messi in relazione ai reati commessi. Parte della marijuana coltivata, rispettivamente parte della cocaina acquistata dai fornitori veniva, difatti, da lui consumata. Questa circostanza, tuttavia, a mente della Corte, deve comunque essere mitigata se si tiene conto del fatto che, soprattutto con riferimento alla cocaina, che è all'evidenza, tra le due, la sostanza più pericolosa messa in circolazione dall'imputato, questi neppure la consumava con regolarità, riuscendo tuttavia ad alienarne, al dettaglio, ben 1'220 grammi. L'imputato, pertanto, almeno in parte ha agito per puro lucro, ritenuto anche che egli, al contempo, ha sempre percepito gli aiuti sociali. Discorso diverso va fatto, invece, con riferimento alla marijuana, di minor pericolosità per la salute pubblica e con riferimento alla quale l'imputato ha dimostrato una maggiore regolarità nei consumi, senza contare il fatto che, come già rilevato, gran parte del quantitativo contestato è stato alienato ad un'unica persona. Ancora a suo favore, va ritenuta la collaborazione fornita in corso d'inchiesta, che ha permesso il rinvenimento della cocaina occultata all'interno della propria abitazione, e inizialmente non individuata dagli inquirenti, nonché la ricostruzione dei quantitativi di stupefacente venduto, oltre all'identificazione dei vari fornitori di cocaina, fra cui _____, il quale è già stato condannato anche sulla base delle dichiarazioni fornite da IM 1. 7.5. Va ancora considerato che l'imputato, dal 20.03.2019, è stato collocato presso l'istituto _____, in esecuzione della misura terapeutica ordinata dal Procuratore Pubblico, nel corso del quale, a fronte del buon andamento della medesima, ha potuto beneficiare di autorizzazioni di visita e permessi d'uscita che costituiscono certamente un privilegio rispetto alla condizione di "normale" carcerazione, tanto che, in esecuzione della medesima misura, l'imputato è diventato padre di un figlio ed ha potuto liberamente assistere anche al parto. Con ciò non può essere certamente ritenuta a suo favore la sensibilità alla pena, nemmeno per il particolare momento di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e che ha determinato le Autorità competenti a sospendere la quasi totalità delle attività all'interno dell'istituto, nonché le visite dei familiari, ritenuto come IM 1 non è stato toccato da tali provvedimenti. 7.6. Tutto ciò considerato, l'imputato, trattandosi di pena

parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 27.10.2016, è stato condannato: - alla pena detentiva di 35 (trentacinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, la pena espiata in anticipo e la privazione della libertà connessa all'esecuzione della misura ex art. 60 CP; - alla pena pecuniaria pari a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- l'una; - alla multa di CHF 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare. Anche l'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa con un periodo di prova di anni 4 (quattro).

7.7. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a fr. 20.- l'una, stabilita con decreto di accusa del 27.10.2016, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.

8. La misura e. Una misura deve essere ordinata se la sola pena non è atta a impedire che l'autore commetta altri reati, se sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempite (art. 56 cpv. 1 CP). La prima condizione posta dal disposto di legge concretizza l'obiettivo principale delle misure che consiste nella prevenzione di futuri reati e sancisce la sussidiarietà della misura: quando è sufficiente a rispondere agli imperativi della prevenzione speciale, la pena deve essere inflitta da sola (Roth/Thalmann, Commentaire Romand, CP I, Basilea, 2009, ad art. 56 CP, n. 12, pagg. 551-552). La seconda condizione prevede che una misura può essere pronunciata solo se sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o se la sicurezza pubblica lo esige (con l'eccezione dell'internamento per cui preponderante è, non il bisogno di trattamento dell'autore, bensì l'interesse pubblico alla sicurezza della collettività). Un bisogno di trattamento entra in considerazione soltanto se si rapporta a tratti del carattere dell'autore che sono in connessione con il suo comportamento delittuoso (Roth/Thalmann, op. cit., ad art. 56 CP, n. 14 e 15, pag. 552). La pronuncia di una misura esige, poi, l'ossequio delle condizioni di cui agli artt. 59-61, 63 e 64 CP. In particolare, per le misure di cui agli artt. 59 e 63 CP, è necessario l'accertamento di una grave turba psichica (cfr., anche, DTF 139 IV 57, consid. 1.3.3.), della connessione fra tale turba e i reati di cui l'autore risponde (per l'art. 59, un crimine o un delitto), del rischio di recidiva e dell'adeguatezza della misura (che deve essere atta ad evitare il rischio di recidiva).

f. Giusta l'art. 60 CP, Se l'autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora (a) l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza e (b) vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza. Il giudice tiene conto della richiesta dell'autore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento (cpv. 2). Il trattamento si svolge in un'istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell'autore (cpv. 3). La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale (cpv. 4).

g. Giusta l'art. 93 CP, l'assistenza riabilitativa è intesa a preservare l'assistito dalla recidiva, promuovendone l'integrazione sociale. L'autorità competente in

merito presta e procura l'aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine (cpv. 1). Gli operatori dell'assistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell'esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dell'autorità competente per l'assistenza riabilitativa (cpv. 2). Le autorità della giustizia penale possono chiedere all'autorità competente per l'assistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti (cpv. 3). h. Giusta l'art. 94 CP, le norme di condotta che il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l'esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.

8.1. Come rilevato in narrativa, la perizia del dr. _____ di data 28.02.2019 (AI 72) ha evidenziato nell'imputato " un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi ". Egli è affetto poi da " disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi e cocaina ", con riferimento ai quali presenta una sindrome da dipendenza. La perizia ha inoltre indicato un rischio di recidiva " molto alto " per reati connessi alla vendita e all'assunzione di sostanze stupefacenti, ove l'imputato non sia adeguatamente seguito in un percorso di disintossicazione e riabilitazione. Con riferimento proprio alle misure terapeutiche atte a limitare il pericolo di recidiva e più appropriate ad accompagnare IM 1 nel percorso di riabilitazione, il perito ha considerato come opportuna una terapia stazionaria, da trasformare progressivamente in un trattamento ambulatoriale. Il medesimo perito ha indicato come idoneo a tale funzione il centro terapeutico di _____, rilevando infine che IM 1 è " pronto e motivato " ad intraprendere questo percorso. Sulla scorta di tali considerazioni, il Procuratore pubblico ha disposto il trasferimento dell'imputato presso il centro terapeutico di _____, in regime di anticipata esecuzione della misura ex art. 60 CP, a far tempo dal 20.03.2019.

8.2. Il percorso terapeutico seguito dall'imputato è certamente da considerarsi positivo, sulla scorta dei diversi rapporti che sia l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa che _____ hanno stilato nel corso dei circa 14 mesi di permanenza di IM 1 all'interno dell'istituto. Nell'arco di questo periodo di tempo, l'imputato, sottoposto settimanalmente al controllo delle urine, ha mantenuto una totale astinenza dall'assunzione di sostanze stupefacenti, ha rispettato le regole dell'istituto partecipando attivamente alla vita quotidiana in seno alla medesima struttura ed ha lavorato regolarmente in giardino con esito soddisfacente. Egli si è inoltre sottoposto a numerose sedute con la psicologa dr.ssa _____, con la quale ha effettuato circa 100 sedute, rispettando gli appuntamenti nonostante con la medesima non si fosse instaurato un solito rapporto di fiducia reciproco. Anche i permessi d'uscita concessigli sino a quel momento, limitati agli incontri con il proprio nucleo familiare, si sono svolti regolarmente. Il buon andamento del trattamento terapeutico, ha più volte spinto l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, d'intesa con _____, a richiedere a favore dell'imputato il rilascio, sempre più ampio ed autonomo, di congedi e permessi d'uscita dal centro, aventi quale scopo proprio l'estensione dei permessi anche al di fuori della stretta cerchia dei familiari, ciò che è stato ribadito anche successivamente al momento in cui si è appreso che l'imputato sarebbe diventato padre, a seguito di una relazione instaurata "clandestinamente" all'interno della struttura. Questo fatto, e, meglio, non aver rivelato subito tale relazione ai responsabili dell'istituto, sebbene costituisca una macchia nel percorso dell'imputato ed abbia in qualche modo fatto vacillare il rapporto di fiducia tra IM 1 e la struttura, non è comunque stato tale da scalfire il più che positivo percorso da questi seguito sino a quel momento, tanto che, come rilevato, anche successivamente alla scoperta della relazione ed

alla nascita della figlia, avvenuta il 12.03.2020, sono state nuovamente avanzate delle richieste di congedi in autonomia (cfr. scritto dell'UAR del 30.03.2020 e seguenti). In uno degli ultimi rapporti pervenuti all'attenzione della Corte, e come già indicato, si rileva che “ gli obiettivi del PEM prevedono un regime progressivo di esecuzione della misura, con un graduale percorso verso il reinserimento socio-lavorativo sul territorio. In particolare, dopo il processo, sono da prevedere l'ulteriore autonomia sul fronte delle uscite, il regime lavoro esterno, quello di lavoro e alloggio esterno e infine la liberazione dalla misura, con eventuali norme di condotta ” (rapporto dell'Ufficio dell'Assistenza riabilitativa del 28.04.2020, doc. TPC 12), dal che si desume che l'imputato, in buona sostanza, è già pronto, per il periodo successivo al dibattimento, a gradatamente tornare ad una maggiore libertà, pur restando necessario, all'evidenza, un costante controllo da parte degli uffici preposti, ovvero un affiancamento dell'imputato, e la prosecuzione del trattamento terapeutico iniziato ormai 14 mesi fa. A ciò si aggiunga che la paternità sembra avere maggiormente sensibilizzato e responsabilizzato l'imputato, il quale, anche al dibattimento, è parso motivato a dedicarsi alla cura della bambina ed alla relazione con la compagna, definita “ molto importante ”, e nella cui ottica vede il proprio futuro: “ ADR so che ho una bambina da crescere e voglio farlo assieme alla mia compagna. Per me si tratta di una relazione molto importante”. (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 12.05.2020, p. 3). Dal punto di vista lavorativo, l'imputato ha affermato che gli piacerebbe continuare a lavorare nell' _____, come ad esempio nella _____, proseguendo di fatto l'attività intrapresa con soddisfazione all'interno del centro terapeutico. Al riguardo, al dibattimento, la difesa ha riferito di poter attivare, in caso di liberazione della misura ex art. 60 CP, dei suoi contatti personali nell'ambito del settore _____ sulla _____, al fine di trovare un'occupazione, in tale ambito, all'imputato. La Corte, considerati tutti gli elementi del caso concreto, ha quindi condiviso l'orientamento inteso ad una maggiore autonomia, più volte espresso dall'UAR e da _____, che, peraltro, rispecchia quanto indicato anche all'interno della perizia psichiatrica. Tale posizione è poi da considerarsi perfettamente conforme alla giurisprudenza in materia di sussidiarietà e proporzionalità delle misure terapeutiche, come di seguito illustrato. sussidiarietà e proporzionalità i. Tutte le misure soggiacciono al principio della sussidiarietà (Basler Kommentar, op. cit., ad art. 56 CP, n. 30, pag. 1088 e ad 64, n. 8, pag. 1314): come visto sopra (consid. e), una misura può essere ordinata soltanto se la pena non è atta, da sola, a scongiurare il rischio che l'autore commetta nuovi reati (art. 56 cpv. 1 lett. a CP; cfr. DTF 107 IV 17, consid. 3 in cui il TF ha confermato che, se è possibile attendersi dall'esecuzione della pena un effetto preventivo equivalente o superiore a quello dell'internamento, il giudice deve rinunciare ad ordinarlo). Inoltre, sempre per il citato principio, quando è dato - come in concreto - il presupposto per la pronuncia di una misura, fra le diverse a disposizione occorre ordinare quella che, pur apparendo efficace, è la meno incisiva. 8.3. Ciò che ha poi ulteriormente rassicurato la Corte in un'ottica di maggiore assunzione di responsabilità e di una accresciuta consapevolezza circa la propria situazione patologica da parte dell'imputato, è stato il fatto che, al dibattimento, a precisa domanda a sapere qual è stata la molla che ha spinto IM 1 a collaborare con gli inquirenti, egli ha risposto di avere compreso che “ era giunto il momento di farmi aiutare e di cambiare vita ” (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 12.05.2020, p. 4). Ed è proprio sulla consapevolezza della necessità di chiedere aiuto che si deve basare, come ancora affermato dallo stesso imputato, la strategia per far fronte alle difficoltà future della vita: “ Confermo che ho l'intenzione di farmi aiutare. Un domani se dovessi avere bisogno so che

dovrò chiedere subito aiuto”. (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 12.05.2020, p. 4). 8.4. Tutto ciò considerato, a parere della Corte, l’applicazione di una misura stazionaria non si giustifica ulteriormente, ritenuto come il rischio di recidiva può essere scongiurato nel caso di specie con una misura meno afflittiva ma ugualmente efficace, quale un’assistenza riabilitativa amministrativa, logistica e di sostegno ai sensi dell’art. 93 CP, da estendersi all’intero periodo di prova di 4 anni, affiancata dall’esecuzione di un trattamento ambulatoriale di presa a carico terapeutica pluridisciplinare, contro la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, misura a sua volta da combinare con la norma di condotta ex art. 94 CP dell’obbligo di controllo periodico delle urine, che, nel primo anno, deve essere fatto almeno una volta al mese. In concreto, spetterà all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa occuparsi dell’esecuzione del trattamento appena indicato, con l’obbligo di segnalare immediatamente all’autorità competente eventuali inadempienze. 9. Costi processuali e confische. 9.1. L’imputato è altresì condannato al pagamento della tassa di giustizia, quantificata in fr. 2'000.-, e delle spese processuali. 9.2. Con riferimento, invece, agli oggetti in sequestro, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente. 9.2.1. È altresì ordinata la confisca, a parziale risarcimento di tassa di giustizia e spese processuali, della somma di denaro in sequestro, pari a fr. 1'413.20. 9.2.2. È ordinato il mantenimento agli atti ai sensi dell’art. 192 cpv. 1 CPP del reperto n. 72539. 10. La nota professionale dell’avvocato. 1. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato. Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar). All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6). L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar). Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.). Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l'art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest'ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar). L'assunzione di un mandato di patrocinatore d'ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un'attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d'ufficio sono sottoposte all'IVA se l'avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l'attribuzione dell'IVA al patrocinatore indipendente quand'esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.